



FONDAZIONE ABENDROT

La Cassa pensioni all'insegna della sostenibilità

Atto di fondazione

del 24 ottobre 1984

Stato 1.1.2007

1. Denominazione e sede

- 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata costituita una Fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. CC, dell'art. 331 CO e dell'art. 48 cpv. 2 LPP.
- 1.2 La Fondazione ha sede a Basilea. Con il consenso dell'Autorità di vigilanza, la sede può essere trasferita in un altro luogo della Svizzera.

2. Finalità

- 2.1 La Fondazione ha come scopo l'attuazione della previdenza professionale contro le conseguenze economiche in seguito a vecchiaia, decesso e invalidità per le aziende, le associazioni e gli indipendenti a lei affiliati, come altresì per i rispettivi congiunti e superstiti. Nel quadro della previdenza del personale della loro azienda, i datori di lavoro hanno la facoltà di aderire alla Fondazione in qualità di indipendenti. L'adesione viene effettuata in base a un Accordo di adesione scritto, il quale deve essere portato a conoscenza dell'Autorità di vigilanza. La Fondazione può offrire una copertura assicurativa più estesa rispetto alle prestazioni minime previste dalla legge.

La Fondazione può inoltre fornire prestazioni a favore dei destinatari chiamati ad affrontare situazioni particolarmente difficili (prestazioni discrezionali).

- 2.2 Il Consiglio di fondazione provvede all'emanazione di un Regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento della Fondazione. Tale Regolamento è soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea dei delegati. Il Consiglio di fondazione definisce nel Regolamento i rapporti con i datori di lavoro, le persone assicurate e gli aventi diritto. Fatti salvi i diritti acquisiti dei destinatari, il Regolamento può essere oggetto di modifiche. In tal caso, il Regolamento e le relative modifiche vanno sottoposti all'Autorità di vigilanza.
- 2.3 In caso di uscita da parte di un lavoratore da un'azienda affiliata, con il consenso del Consiglio di fondazione egli può restare membro della Fondazione (art. 47 LPP).
- 2.4 Per la realizzazione dello scopo della Fondazione, il Consiglio di fondazione può amministrare nel quadro della Fondazione delle proprie casse e/o stipulare con società di assicurazione svizzere degli appositi contratti di assicurazione, in cui la Fondazione deve però figurare come parte contraente dell'assicurazione.
- 2.5 La Fondazione è autorizzata a svolgere la propria attività sull'intero territorio svizzero.

3. Patrimonio della Fondazione

- 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dall'assegnazione di un capitale iniziale di fr. 1000.– (franchi mille) da parte del Fondatore, dai contributi stabiliti nel Regolamento a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, dai contributi degli indipendenti, da versamenti volontari, da eccedenze, nonché da redditi generati dal patrimonio della Fondazione.
- 3.2 La Fondazione gestisce a livello contabile per ogni azienda affiliata dei conti separati. A questi vengono da un lato addebitati i premi per l'assicurazione dei rischi, i versamenti a favore del Fondo di garanzia e le spese amministrative e dall'altro accreditati i contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori, nonché altre prestazioni dell'azienda, come altresì i rimborsi del Fondo di garanzia a favore delle aziende.
- L'azienda gestisce per ogni persona assicurata conti separati sui quali vengono accreditati i contributi a favore della previdenza per la vecchiaia.
- 3.3 Il patrimonio della Fondazione può essere utilizzato unicamente per l'erogazione di prestazioni a scopi previdenziali.

- 3.4 Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato in base a principi riconosciuti e in conformità alle disposizioni federali in materia d'investimento (art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49 segg. OPP 2).

4. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di fondazione, le commissioni del Consiglio di fondazione, l'Assemblea dei delegati dei delegati delle Commissioni di previdenza del personale.

5. Consiglio di fondazione

- 5.1 Il Consiglio di fondazione si compone di almeno quattro membri. Tutti i membri devono far parte delle aziende o delle associazioni affiliate, risp. devono essere degli indipendenti affiliati. I lavoratori e i datori di lavoro, risp. gli indipendenti, delegano nel Consiglio di fondazione lo stesso numero di rappresentanti. Fintanto che alla Fondazione non sarà affiliata un'azienda o un'associazione, i membri del Consiglio di fondazione verranno nominati dal Fondatore.
- 5.2 Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso designa le persone con diritto di firma e definisce le modalità di tale diritto.
- 5.3 Il Consiglio di fondazione amministra il patrimonio della Fondazione, si occupa di tutti gli affari concernenti la Fondazione e decide in merito alle prestazioni a favore dei destinatari in conformità alle disposizioni dell'Atto di fondazione e dei regolamenti. Riguardo alla sua amministrazione, il Consiglio di fondazione può emanare un regolamento, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea dei delegati.
- 5.4 Il Consiglio di Fondazione può affidare la preparazione e l'espletamento di compiti a uno o a diversi dei suoi membri.
- 5.5 Il Consiglio di fondazione viene convocato ad opera del presidente o della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente della seduta. Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti. Il Consiglio di fondazione mette a verbale le decisioni prese.
- 5.6 I membri del Consiglio di fondazione vengono eletti per un mandato di tre anni. A decorrenza di tale periodo, essi possono essere rieletti. I membri eletti nel corso di un mandato restano in carica per il periodo residuo del mandato della persona a cui essi subentrano.

6. Commissioni del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione può costituire delle commissioni per la preparazione e l'espletamento di affari, in modo particolare una Commissione per gli investimenti e una Commissione per le prestazioni. La durata del mandato dei membri delle commissioni è identica a quella del Consiglio di Fondazione. I membri delle commissioni devono essere in maggioranza anche membri della Fondazione. Le Commissioni vengono presiedute da un membro del Consiglio di fondazione.

7. Commissioni di previdenza del personale

- 7.1 Al momento della sua adesione alla Fondazione, ogni azienda provvede alla costituzione di una Commissione di previdenza del personale alla quale spetta l'amministrazione della previdenza, l'applicazione dei regolamenti e l'informazione dei destinatari.

7.2 Per l'organizzazione e l'attività delle Commissioni di previdenza del personale fanno stato l'art. 51 LPP e i regolamenti in vigore validi per le Commissioni di previdenza del personale.

8. Assemblea dei delegati

8.1 L'Assemblea dei delegati si svolge una volta all'anno.

8.2 Le Commissioni di previdenza del personale designano ogni anno i delegati per l'Assemblea dei delegati della Fondazione. Il numero dei delegati è commisurato alle dimensioni dell'azienda e viene, per il resto, definito dall'apposito regolamento.

L'Assemblea dei delegati provvede all'espletamento dei seguenti compiti:

- discussione del rapporto di attività e dei conti annuali all'attenzione del Consiglio di fondazione
- nomina dei membri del Consiglio di fondazione
- diritto di presentazione di proposte per la definizione del contributo alle spese di amministrazione
- diritto di presentazione di proposte per l'erogazione ai destinatari di quote del patrimonio libero della Fondazione

9. Contabilità

Il Consiglio di fondazione può affidare la contabilità a terzi. La chiusura dei conti deve essere effettuata ogni anno al 31 dicembre e presentata, insieme alla relazione dell'Organo di controllo, all'Autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare la data di chiusura dei conti.

10. Organo di controllo

10.1 Il Consiglio di fondazione nomina sempre per la durata di un anno un Organo di controllo. Questi esamina i conti annuali della Fondazione in osservanza delle disposizioni dell'Atto di fondazione, come altresì dei regolamenti, e presenta al Consiglio di fondazione un rapporto scritto sulla verifica effettuata. Il rapporto dell'Organo di controllo deve essere presentato, congiuntamente ai conti annuali, all'Autorità di vigilanza.

10.2 Il Consiglio di fondazione nomina un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.

11. Modifiche

Proposte di modifica concernenti l'organizzazione e le finalità della Fondazione vanno presentate dal Fondatore, su proposta del Consiglio di fondazione, alle autorità competenti.

12. Scioglimento

12.1 In caso di scioglimento dell'istituto di previdenza di un'azienda affiliata alla Fondazione o in caso di uscita di un'azienda in seguito alla disdetta dell'Accordo di adesione, il Consiglio di fondazione provvede, affinché i diritti dei destinatari vengano mantenuti e garantiti in conformità alle relative disposizioni di legge. Al riguardo verranno innanzitutto soddisfatti i diritti, stabiliti dai relativi regolamenti, dei destinatari interessati. I rapporti assicurativi esistenti e un'eventuale eccedenza patrimoniale appartenente all'istituto di previdenza dell'azienda interessata verranno trasferiti, a seconda della decisione della Commissione di previdenza del personale, a una nuova fondazione per la previdenza del personale dell'azienda interessata, risp. al suo successore giuridico, oppure, in misura corrispondente ai loro diritti, ai destinatari. Nel caso in cui un trasferimento ad altri istituti di previdenza

dovesse risultare impossibile, verranno costituite delle polizze di libero passaggio. Una riversione del patrimonio all'azienda affiliata è esclusa.

12.2 In caso di estinzione della personalità giuridica del Fondatore, la Fondazione viene mantenuta e le competenze del Fondatore vengono trasferite al Consiglio di fondazione.

12.3 Resta comunque e in ogni caso riservata la competenza dell'Autorità di vigilanza.

13. Cessazione dell'attività

13.1 La Fondazione cessa la propria attività nel momento in cui il suo scopo diventa irrealizzabile. In tal caso, il Consiglio di fondazione può decidere con l'approvazione dell'Autorità di vigilanza lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

13.2 Lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione verranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge e all'art. 12 cpv. 1 di cui sopra. Il Consiglio di fondazione deciderà, dopo l'estinzione di tutti i debiti, in merito all'utilizzo di un eventuale patrimonio residuo per uno scopo conforme alle finalità della Fondazione. Lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono assoggettati all'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Revisione eseguita il 27 aprile 1995

L'iscrizione definitiva nel Registro della previdenza professionale, l'Autorità di vigilanza LPP, è stata effettuata il 5 marzo 1992